



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 246
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 9 luglio 2014

I N D I C E**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 luglio 2014

Plenaria

174^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ZELLER ed altri.** – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ZANDA.** – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ZANDA.** – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

- (125) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (127) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*
- (143) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*
- (196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*

- (732) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (736) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (737) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (877) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*
- (878) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- (879) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- (907) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- (1038) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- (1057) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (1193) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*
- (1195) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1264) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1265) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*
- (1273) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1274) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1280) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*
- (1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legi-*

slativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

(1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*

(1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*

(1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*

(1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

(1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modifiche all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

(1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

(1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

(1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

(1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

(1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

(1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

(1454) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184, 1191 e 1267 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE comunica che, in riferimento all'emendamento 2.1000 (testo 2), sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, comunica il ritiro dell'emendamento 17.1000.

Decadono, di conseguenza, i subemendamenti ad esso riferiti.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) esprime poi, anche a nome della relatrice Finocchiaro, un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17, ad eccezione dell'emendamento 17.23, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione e di sostituire, al successivo terzo comma, la parola «terzo» con la parola «quarto» e la parola «decimo» con la parola «ottavo».

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore GOTOR (*PD*), pur accogliendo la riformulazione proposta dai relatori, ribadisce che il tema della tutela delle garanzie nell'elezione del Presidente della Repubblica non può esaurirsi con l'aggravamento, pur significativo, dei *quorum* necessari per l'elezione. La forte riduzione della platea degli elettori, nella prospettiva di un sistema elettorale fortemente maggioritario per l'elezione della Camera dei deputati, rischia di produrre una situazione fortemente squilibrata. Nel nuovo contesto, infatti, il partito che ottiene il premio di maggioranza potrebbe facilmente trovarsi nella condizione di autosufficienza per eleggere il Presidente della Repubblica, senza bisogno del concorso di altre forze politiche. Ritiene pertanto necessario ampliare la platea dei soggetti che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, eventualmente includendo i parlamentari europei eletti per l'Italia.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) segnala l'opportunità di specificare espressamente nel testo costituzionale che anche il *quorum* dei tre quinti sia riferito ai «componenti dell'Assemblea», per evitare il rischio di dubbi interpretativi.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, propone che la riformulazione dell'emendamento 17.23 tenga conto dell'osservazione del senatore Bruno.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Gotor sulla scarsa tutela delle garanzie nell'elezione del Presidente della Repubblica, soprattutto nella prospettiva dell'adozione di un sistema elettorale fortemente maggioritario. Sottolinea che tali preoccupazioni potrebbero essere attenuate anche attraverso la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati, in modo da riequilibrare la composizione dei soggetti che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica.

Il senatore ZANDA (*PD*) valuta positivamente la proposta dei relatori di riformulare l'emendamento 17.23. Sottolinea che l'aggravamento dei *quorum* per l'elezione costituisce una garanzia di assoluto rilievo per l'elezione del Capo dello Stato. In proposito, ricorda che anche il voto segreto costituisce un ulteriore presidio garantistico per l'elezione del Presidente della Repubblica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Gotor, sottolineando che i rischi da lui paventati non costituiscono una ipotesi meramente teorica ma, al contrario, dopo l'approvazione in prima lettura della riforma della legge elettorale, una possibilità molto concreta. Ritiene che, anche se nella riforma della legge elettorale – come da lei auspicato – la soglia per il premio di maggioranza fosse alzata e le soglie di sbarramento fossero ridotte, le nuove modalità di elezione del Presidente della Repubblica presenterebbero notevoli criticità, in considerazione del ruolo di garanzia che il Capo dello Stato riveste nell'ordinamento.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ricorda che la Costituzione configura un sistema di pesi e contrappesi. La riforma del bicameralismo, unita alla modifica della legge elettorale, pertanto, non può che determinare conseguenze dirette anche sulla forma di Governo. In questo senso, se il tema fosse oggetto della riforma costituzionale attualmente in esame, riterrebbe senz'altro preferibile adottare una forma di Governo sul modello semipresidenziale. Ritiene comunque che, dopo l'approvazione del nuovo sistema bicamerale, il disegno di legge elettorale approvato in prima lettura dalla Camera richiederà modifiche ancora più urgenti, tra le quali segnala, in particolare, l'aumento della soglia per ottenere il premio di maggioranza, se non addirittura l'introduzione di un doppio turno obbligatorio. Ritiene tuttavia che la riformulazione dell'emendamento 17.23, proposta dei relatori, costituisca una garanzia sufficiente per l'elezione del Presidente della Repubblica, senza modificare altri aspetti della Costituzione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11 nonché, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 17.12, 17.18 e 17.22.

L'emendamento 17.3 decade per assenza del proponente.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 17.10 e 17.20 e li ritira.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 17.13 e 17.14 sono respinti.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 17.15, 17.16 e 17.17.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 17.19.

L'emendamento 17.21 decade per assenza del proponente.

Il senatore GOTOR (*PD*) riformula, quindi, l'emendamento 17.23 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia che i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle non parteciperanno alla votazione sull'emendamento 17.23 (testo 2), in quanto valutano criticamente gli effetti di squilibrio che si determineranno nel sistema costituzionale, anche in considerazione della torsione fortemente maggioritaria che sembra caratterizzare la legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati. Infatti, è reale il rischio che il Presidente della Repubblica possa essere eletto con i voti della sola maggioranza, vedendo compromessa così la sua essenziale funzione di garanzia.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento in esame, osservando che l'ipotesi di cui si discute non è sufficientemente garantista.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, perché considera non adeguato il livello di garanzie così come configurato dal progetto di riforma costituzionale. Infatti, mentre una Camera è eletta con un sistema orientato in senso fortemente maggioritario, l'altra è composta da rappresentanti delle istituzioni territoriali ed ha un numero di membri significativamente inferiori rispetto alla prima. Il Presidente della Repubblica potrebbe pertanto essere eletto in modo autosufficiente dalla coalizione che, vincendo le elezioni, ottiene il premio di maggioranza, alterandone così il ruolo di garanzia.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.23 (testo 2) è accolto.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51 e 17.52.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l'emendamento 17.0.1.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11 e 17.0.13.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 17.0.12 e 17.0.14.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.8, 18.10, 18.11, 18.12, 18.14, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.48, 18.20, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.66, 18.67, 18.68, 18.70, 18.71, 18.72 e 18.0.1.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira gli emendamenti 18.4 e 18.13.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 18.6 e 18.7 sono respinti.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 18.9.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.15 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è altresì respinto l'emendamento 18.47.

In assenza del proponente, l'emendamento 18.49 decade.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 18.56.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.64, ritenendo opportuno che il Presidente della Repubblica sia eletto per un solo mandato.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.64 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.65. Anche tale proposta esclude la possibilità di una rielezione del Presidente della Repubblica. Precisa, in proposito, che l'emendamento è ispirato alla medesima *ratio* di altre proposte volte a limitare il numero dei mandati parlamentari.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'approccio al tema sia troppo cauto e si sofferma su due possibili alternative: ridurre la durata del mandato del Presidente della Repubblica oppure escludere la sua rielezione. Reputa necessario, al riguardo, un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice LO MORO (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Bruno.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) invita ad una riflessione sull'ipotesi di un riequilibrio tra la durata del mandato del Presidente della Repubblica e quella delle Camere, eventualmente differenziando le scadenze.

Il senatore MARAN (*SCpI*), nel ricordare di aver presentato un disegno di legge costituzionale per modificare la forma di Governo in senso semipresidenziale, ricorda le ragioni che giustificano una diversa durata del mandato del Capo dello Stato rispetto a quella del Parlamento, tutte riconducibili all'esigenza di preservare il carattere garantistico delle funzioni del Presidente della Repubblica.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.65 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 18.1000/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.1000 è accolto.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.69 è respinto.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 19.1 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri e ritira gli emendamenti 19.2, 19.8 e 19.0.17.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 19.6, 19.7, 19.10, 19.13, 19.14, 19.15, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.9, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14, 19.0.15 e 19.0.16.

L'emendamento 19.9 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 18.1000 dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 19.11 è respinto.

Posti separatamente ai voti con parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 19.12 e 19.16, fatti propri dal senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), sono respinti.

L'emendamento 19.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 18.1000 dei relatori.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 19.0.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e dei rappresentanti del Governo, l'emendamento 19.0.3 è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri e ritira gli emendamenti 20.4, 20.5, 20.7, 20.8, 20.20, 20.12, 20.13, 20.21, 20.22, 20.0.1, 20.0.2,

20.0.4, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.26, 20.0.13, 20.0.14 e 20.0.15.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 20.1, 20.2 e 20.3 sono respinti.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 20.6 e 20.19.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri e ritira gli emendamenti 20.9 e 20.10.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 20.11, che è connesso a un modello di Senato a cui sono attribuite funzioni di garanzia e controllo e che è eletto con un sistema elettorale proporzionale. In un quadro istituzionale di quel tipo, ad una seconda Camera così configurata deve essere coerentemente attribuita l'istruttoria per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che la Commissione ancora non ha deliberato sulla fisionomia del nuovo Senato. Pertanto, preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto. In conclusione, esprime valutazioni molto critiche nei confronti del Governo e della maggioranza, che fanno riferimento solo alla proposta adottata come testo base e agli emendamenti dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.11 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 20.14, 20.15, 20.16 e 20.17 sono respinti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 20.18.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 20.18.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.18 è respinto.

In assenza del proponente, l'emendamento 20.0.9 decade.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, relativi all'articolo 56 della Costituzione.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, rimarcando l'opportunità di garantire un sostanziale equilibrio numerico tra le due Camere ed un efficace contenimento dei costi della politica attraverso la riduzione del numero dei deputati.

Conclude, osservando che le posizioni assunte dal Governo non appaiono peraltro coerenti con gli intendimenti che lo stesso vorrebbe porre a base della riforma.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.1 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia un voto favorevole sulle proposte 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, rimarcando l'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari in modo coerente ed equilibrato.

Anche ad avviso del senatore CRIMI (*M5S*) sarebbe opportuno valutare attentamente la riduzione del numero dei parlamentari. Non solo in relazione ai risparmi di spesa, ottenibili anche attraverso la revisione dei trattamenti economici e delle indennità, ma anche e soprattutto al fine di garantire un efficace e snella organizzazione dei lavori.

La senatrice LO MORO (*PD*) dichiara di ritirare l'emendamento 1.0.11, auspicando però che il fondamentale tema della riduzione del numero dei parlamentari possa comunque essere adeguatamente affrontato.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) concorda con la necessità di operare significativi interventi di riforma riducendo anche il numero dei deputati.

Fa propri e ritira, quindi, gli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.30, 1.0.31, 1.0.32, 1.0.33, 1.0.34, 1.0.35, 1.0.36, 1.0.37, 1.0.38, 1.0.39, 1.0.40, 1.0.41, 1.0.42, 1.0.43, 1.0.44, 1.0.45, 1.0.46, 1.0.47, 1.0.48, 1.0.49, 1.0.50, 1.0.51, 1.0.52, 1.0.53, 1.0.54, 1.0.55 e 1.0.56.

Ritira, inoltre, gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.57, 1.0.58, 1.0.59, 1.0.60, 1.0.61, 1.0.62, 1.0.63, 1.0.64, 1.0.65, 1.0.66, 1.0.67, 1.0.68, 1.0.69, 1.0.70, 1.0.71, 1.0.72, 1.0.73, 1.0.74, 1.0.75, 1.0.76, 1.0.77, 1.0.78, 1.0.79, 1.0.80, 1.0.81, 1.0.82, 1.0.83, 1.0.84, 1.0.85, 1.0.86, 1.0.87, 1.0.88, 1.0.89, 1.0.90, 1.0.91, 1.0.92, 1.0.93, 1.0.94, 1.0.95, 1.0.96, 1.0.97, 1.0.98, 1.0.99, 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102 e 1.0.103.

Interviene il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), osservando che la riforma configurata dal Governo presenta numerosi squilibri, che trovano la loro causa nella mancata riduzione del numero dei deputati e nel carattere non elettivo del nuovo Senato. Auspica che il Governo assuma un

orientamento volto a ricercare il consenso più ampio possibile tra le forze politiche.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.3.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.5.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira gli emendamenti 1.0.8, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12.

L'emendamento 1.0.9, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri e ritira gli emendamenti 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20 e 1.0.22.

Ritira, quindi, l'emendamento 1.0.26.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 1.0.21.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 1.0.23, mentre il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.0.24.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.25, ribadendo l'opportunità di procedere anche ad una riduzione del numero dei deputati.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.25 è respinto.

La PRESIDENTE propone, quindi, una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 20,20.

La PRESIDENTE, in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, propone che si svolga e si concluda, nella seduta odierna, l'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 (testo

2) e che le relative votazioni abbiano luogo nella seduta di domani, che propone di anticipare alle ore 9,30.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) invita a considerare che, nella giornata di domani è prevista, a partire dalle ore 13,30, una riunione del Parlamento in seduta comune per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura.

I senatori COCIANCICH (*PD*) ed AUGELLO (*NCD*) invitano la Commissione a considerare anche i paralleli impegni istituzionali di molti senatori presso altre Commissioni.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) lamenta che, anche a causa della lunga sospensione della seduta, è mancato il tempo sufficiente per approfondire le questioni ancora irrisolte. Al riguardo, ribadisce le sue riserve e il suo orientamento contrario in riferimento alla decisione, assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea, a partire dalla seduta di domani, i disegni di legge di revisione costituzionale, costringendo ad un'ulteriore compressione dei tempi di esame della Commissione. Anticipa che, conseguentemente, eserciterà tutte le prerogative riconosciute dal Regolamento.

La PRESIDENTE, in replica ai rilievi della senatrice De Petris, osserva che è stato sempre garantito, in tutte le fasi del procedimento, il rispetto delle prerogative dei parlamentari e sono stati sempre assicurati tempi congrui di esame.

Ribadisce, quindi, la sua proposta per l'organizzazione dei lavori per le successive fasi dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta della Presidente.

Si procede quindi all'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra i subemendamenti a sua firma, rilevando innanzitutto che l'emendamento 2.1000 (testo 2) appare poco innovativo in relazione alla sensibile questione della composizione del Senato.

Ribadisce, quindi, il suo avviso fortemente critico sull'impianto della riforma, che produce gravi sbilanciamenti nel sistema istituzionale, dando luogo ad un'inopportuna evoluzione in senso marcatamente maggioritario, connotata da uno squilibrio nel numero dei componenti delle due Assemblee.

L'impianto della riforma costituzionale presenta infatti una serie di criticità che investono la democraticità del sistema, compromessa dall'elezione di secondo livello del nuovo Senato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra i subemendamenti presentati dal suo Gruppo all'emendamento 2.1000 (testo 2) dei relatori, miranti a correggere le numerose criticità che tale proposta emendativa comporta.

Lamenta l'incoerenza del sistema di elezione dei senatori, che non assicura la piena affermazione del principio rappresentativo.

I subemendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle prevedono, invece, per il Senato un'elezione diretta a suffragio universale su base regionale, l'eliminazione dei senatori a vita e, infine, legano il numero dei senatori alla popolazione delle singole Regioni, in base a un criterio proporzionale, per evitare che si determinino squilibri.

Il senatore CRIMI (*M5S*) illustra alcuni subemendamenti volti a ridurre, da sessanta a trenta giorni, i termini per la sostituzione dei senatori eletti tra i consiglieri regionali e i sindaci, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. Altre proposte introducono criteri più severi di incandidabilità per la carica di senatore, che egli reputa particolarmente significativi, in considerazione dei numerosi casi di corruzione registrati nei consigli regionali. Un altro aspetto qualificante delle proposte è la soppressione della previsione dei cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica, che appare priva di giustificazione.

Il senatore MORRA (*M5S*) richiama, a sua volta, le molteplici contraddizioni contenute nel sistema di elezione dei nuovi senatori, soprattutto per l'irragionevole squilibrio esistente tra i senatori espressi dalle singole Regioni e la rispettiva consistenza demografica. Rileva, in particolare, che le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero ciascuna due senatori.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) illustra una serie di subemendamenti a sua firma che mirano a reintrodurre l'elezione a suffragio universale diretto per i senatori, sulla base di un rapporto di proporzionalità con la popolazione delle diverse Regioni. A questo riguardo, invita i relatori a non operare scelte che sembrano favorire alcune Regioni e, conseguentemente, alcune forze politiche.

Analogamente, contesta il fatto che si siano inserite in Costituzione disposizioni dettagliate sul procedimento elettorale per la prima elezione del nuovo Senato, trattandosi di materia che è sempre stata disciplinata con legge ordinaria.

Osserva, inoltre, che erroneamente la discussione si è concentrata sul metodo di elezione dei senatori, anziché sulle competenze del nuovo Senato.

Condivide, inoltre, i rilievi critici formulati, in diverse sedi, sul cumulo tra la carica di senatore e quella di consigliere regionale o di sin-

daco, anche in considerazione del dibattito, in passato molto acceso, sull'opportunità che i parlamentari svolgano altri incarichi.

Infine, lamenta l'assenza di una riflessione compiuta sull'assetto delle autonomie territoriali e sull'esigenza di un radicale intervento di riorganizzazione dei diversi livelli di governo. Analogamente, critica la scelta di inserire in Costituzione i costi *standard*, mentre sarebbe stato più opportuno riflettere sull'esigenza di introdurre principi volti a contenere la pressione fiscale.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) segnala una serie di emendamenti volti a correggere una riforma costituzionale che reputa profondamente sbagliata. Richiama in proposito l'articolo 1 della Costituzione, che afferma che la sovranità appartiene al popolo, sottolineando come tale principio sia contraddetto dalla riforma, ad esempio quando conserva il potere di revisione costituzionale in capo a senatori non più eletti direttamente dai cittadini.

La riforma sembra chiudere alle istanze di maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica e, nello stesso tempo, essa riduce gli spazi riconosciuti alle minoranze, favorendo una torsione marcatamente decisionista.

Auspica, infine, che su tali questioni vi possa essere un confronto costruttivo, senza contrapposizioni tra maggioranza e opposizione.

Non essendovi altri interventi, la PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1000 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429

Art. 2.

2.1000 testo 2/1

ALBANO, BUEMI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, RICCHIUTI, TOCCI, TURANO

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2» con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

2.1000 testo 2/2

MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), sostituire il capoverso «Art. 2» con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale puro.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

Nessuno può candidarsi in più di una Regione.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Indi sopprimere il «Conseguentemente».

2.1000 testo 2/3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento .

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Indi sopprimere il «Conseguentemente».

2.1000 testo 2/4

MINZOLINI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sopprimere il sesto comma;

Conseguentemente sopprimere l'articolo 33.

2.1000 testo 2/5

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, AMORUSO, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto; il numero dei senatori elettivi è di duecento.»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno.»;

d) il quinto e sesto comma sono soppressi.

Conseguentemente, al capoverso sopprimere le lettere a) e b).

2.1000 testo 2/6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere dal quinto comma fino alla fine dell'emendamento.

2.1000 testo 2/7

MINZOLINI

All'emendamento 21000 (testo 2), capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 33.

2.1000 testo 2/8

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei territori.»;

b) il secondo comma è soppresso;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno»;

d) il quinto è soppresso;

e) al sesto comma sopprimere le parole da: «tra i consiglieri regionali» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al capoverso sopprimere le lettere a) e b).

2.1000 testo 2/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

2.1000 testo 2/10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «composto da» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati

alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1000 testo 2/11

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «composto da» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centotototto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle .. Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di Regione».

2.1000 testo 2/12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori

di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere dal secondo comma fino alla fine.

2.1000 testo 2/13

CALIENDO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da centodieci senatori eletti su base regionale con testualmente al elezione dei Consigli Regionali e della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente:

«I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con voto limitato i senatori fra i propri componenti, nel numero di due per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al terzo comma dopo le parole: «inferiore a due» aggiungere le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due» con le seguenti: «Il Molise, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia di Trento e di Bolzano ne hanno uno»;

d) dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

«I senatori eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio Regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.»;

e) sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei centodieci senatori eletti su base regionale coincide con la durata della legislatura regionale della quale sono espressione o perché eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.»;

f) al sesto comma sostituire le parole: «tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» con le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano»;

- g) alla lettera a), capoverso «Art. 34» sopprimere il comma 01;
h) alla lettera a), capoverso «Art. 34» sopprimere il comma 01-ter;
i) alla lettera b) sopprimere il numero 3).
-

2.1000 testo 2/14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del comma, con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere».

2.1000 testo 2/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «cento» e sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1000 testo 2/16

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1000 testo 2/17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.1000 testo 2/18

D'Alì

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, con modalità stabilite dalla legge dello Stato.»;

b) al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno»;

c) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a) all'articolo 34 sopprimere i commi 01; 01-bis, 01-ter.

b) all'articolo 33 sopprimere i commi 1 e 2.

2.1000 testo 2/19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento sulla base dei criteri stabiliti con legge, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale.».

2.1000 testo 2/20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale puro sulla base dei criteri stabiliti con

legge dello stato, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.1000 testo 2/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo2), capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono» con la seguente: «nominano».

2.1000 testo 2/22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000 (testo2), capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: « e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori» e in fine, aggiungere le seguenti parole: «Ventuno senatori sono i sindaci dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente al sesto comma sopprimere le parole: «e i sindaci» e le parole: «o locale».

2.1000 testo 2/23

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con legge costituzionale sono attribuiti i seggi con sistema proporzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.1000 testo 2/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «sistema proporzionale» inserire la seguente: «puro».

2.1000 testo 2/25

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «sistema proporzionale» inserire le seguenti: «senza soglie di sbarramento».

2.1000 testo 2/26

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, ZANDA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, capoverso «Art.57», secondo comma, sopprimere le parole da: «sulla base» a: «costituzionale»;

b) all'articolo 2, capoverso articolo 57, comma sesto, sopprimere le seguenti parole: «, entro sessanta giorni»;

c) all'articolo 34, comma 01, sostituire le parole: «Per l'elezione del Senato della Repubblica» con le seguenti: «In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica»;

d) all'articolo 34, comma 01, primo periodo, sostituire le parole: «candidati supplenti» con le seguenti: «consiglieri regionali e sindaci supplenti»;

e) all'articolo 33, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente, si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dalla data della loro prima riunione».

2.1000 testo 2/27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», secondo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: «costituzionale».

2.1000 testo 2/28

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «costituzionale» con la seguente: «nazionale».

2.1000 testo 2/29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «costituzionale» con le seguenti: «dello stato».

2.1000 testo 2/30

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tenuto conto», con le seguenti: «nel rispetto».

2.1000 testo 2/31

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o provinciale».

Conseguentemente, alla lettera b), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2)-bis. Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o provinciale".».

2.1000 testo 2/32

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti: «La Regione Autonoma della Sardegna provvede, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione e della legge 482 del 1999 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) alla elezione dei senatori, effettivi e supplenti, nel numero spettante ai sensi del presente articolo tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale, ai sensi della legge costituzionale n. 3, e sue successive modificazioni ed integrazioni».

2.1000 testo 2/33

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione approva una legge elettorale sulla base di criteri e principi nazionali stabiliti con legge dello Stato. Ciascun consiglio regionale adegua il proprio statuto a tali criteri e principi.».

2.1000 testo 2/34

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale.».

2.1000 testo 2/35

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento».

2.1000 testo 2/36

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale puro».

2.1000 testo 2/37

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.

2.1000 testo 2/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere in fine le seguenti: «, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno due ciascuno».

2.1000 testo 2/39

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere infine le seguenti: «, il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

2.1000 testo 2/40

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.1000 testo 2/41

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.1000 testo 2/42

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due».

2.1000 testo 2/43

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a quattro».

2.1000 testo 2/44

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.1000 testo 2/45

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «inferiore a due» con le seguenti: «inferiore a tre».

2.1000 testo 2/46

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «due» con la seguente: «tre».

2.1000 testo 2/47

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento

e di Bolzano ne ha due», con le seguenti: «il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno».

2.1000 testo 2/48

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ha due» con le seguenti: «ha uno».

2.1000 testo 2/49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.1000 testo 2/50

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2) capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000 testo 2/51

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000 testo 2/52

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000 testo 2/53

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in modo proporzionale, sulla base della elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1000 testo 2/54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,».

2.1000 testo 2/55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente».

2.1000 testo 2/56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti».

2.1000 testo 2/57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti che hanno compiuto ventuno anni.».

2.1000 testo 2/58

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.1000 testo 2/59

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma, con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide esattamente con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1000 testo 2/60

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «esattamente».

2.1000 testo 2/61

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «rigorosamente».

2.1000 testo 2/62

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «perfettamente».

2.1000 testo 2/63

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «precisamente».

2.1000 testo 2/64

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «nelle quali», con le seguenti: «nei quali».

2.1000 testo 2/65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

2.1000 testo 2/66

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.1000 testo 2/67

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.1000 testo 2/68

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consi-

glieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.1000 testo 2/69

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro e non oltre trenta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.1000 testo 2/70

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire e parole: «legge approvata da entrambe le Camere», con le seguenti: «legge costituzionale».

2.1000 testo 2/71

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono disciplinate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata l'» e sopprimere la parola: «quelle».

2.1000 testo 2/72

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono disciplinate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata l'».

2.1000 testo 2/73

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «e i sindaci».

2.1000 testo 2/74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole. «entro sessanta giorni».

2.1000 testo 2/75

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole. «sessanta giorni» con le seguenti. «quindici giorni».

2.1000 testo 2/76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole. «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

2.1000 testo 2/77

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro trenta giorni».

2.1000 testo 2/78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

2.1000 testo 2/79

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «o locale».

2.1000 testo 2/80

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «regionale o locale» aggiungere le seguenti: «Il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento del Senato solo per atti contrari alla Costituzione».

Conseguentemente l'articolo 20 è così sostituito:

«Art. 20. – L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

«Può disporre lo scioglimento del Senato solo per atti contrari alla Costituzione.»».

2.1000 testo 2/81

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono sottoposti a procedimento penale, ovvero condannati per delitto non colposo».

2.1000 testo 2/82

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo».

2.1000 testo 2/83

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», aggiungere in fine il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati ovvero rinviati a giudizio per delitto non colposo».

2.1000 testo 2/85

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), sopprimere la lettera a).

2.1000 testo 2/86

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a) sostituire il capoverso 01. con il seguente:

«01. Per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali, ed esprimere una sola preferenza. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per la nomina di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il candidato della medesima lista che segue nell'elenco delle preferenze ottenute. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, il seggio resta vacante fino all'elezione del sindaco del capoluogo di Regione. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1000 testo 2/87

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, primo periodo, sopprimere le parole: «della Repubblica».

2.1000 testo 2/88

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, primo periodo, sopprimere le parole: «formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti.».

2.1000 testo 2/89

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, primo periodo, sostituire le parole: «formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati» con la seguente: «collegata».

2.1000 testo 2/90

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: «e da un sindaco»;*
 - 2) *al quinto periodo sopprimere le parole: «del sindaco o, in alternativa»;*
 - 3) *al settimo periodo sostituire le parole: «è proclamato eletto il relativo candidato supplente» con le seguenti: «il seggio resta vacante fino all'elezione del sindaco del capoluogo di Regione».*
-

2.1000 testo 2/91

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, primo periodo sopprimere le parole: «e da un sindaco».

2.1000 testo 2/92

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: «e da un sindaco»;*
 - 2) *al quinto periodo sopprimere le parole: «del sindaco o, in alternativa»;*
 - 3) *il settimo periodo è soppresso.*
-

2.1000 testo 2/93

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo sostituire le parole: «e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti» con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza»;*
 - 2) *al quarto periodo sostituire le parole: «l'ordine di presentazione nella lista dei» con le seguenti: «secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai» conseguentemente sopprimere i restanti periodi;*
 - 3) *al sesto periodo sostituire le parole: «relativo candidato supplente» con le seguenti: «il candidato della medesima lista che segue nell'elenco delle preferenze ottenute».*
-

2.1000 testo 2/94

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, primo periodo sostituire le parole: «e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti» con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza» e quarto periodo sostituire le parole: «l'ordine di presentazione nella lista dei» con le seguenti: «secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai» conseguentemente sopprimere i restanti periodi.

2.1000 testo 2/95

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, primo periodo sostituire le parole: «e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti» con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza» e sopprimere i restanti periodi.

2.1000 testo 2/96

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, primo periodo sopprimere le parole: «collegati ad altrettanti candidati supplenti».

2.1000 testo 2/97

Paolo ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le liste dei candidati sono presentate da ciascun gruppo del Consiglio regionale».

2.1000 testo 2/98

Paolo ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nessuna componente del Consiglio regionale può presentare più di una lista».

2.1000 testo 2/99

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, secondo periodo sopprimere le parole: «di candidati».

2.1000 testo 2/100

Paolo ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, al secondo periodo, sostituire le parole: «il numero dei voti espressi» con le seguenti: «il numero dei componenti del Consiglio».

2.1000 testo 2/101

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, terzo periodo sopprimere le parole: «di candidati».

2.1000 testo 2/102

Paolo ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Nel rispetto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.1000 testo 2/103

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, quarto periodo sopprimere le parole: «di candidati».

2.1000 testo 2/104

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, quarto periodo sopprimere la parola: «interi».

2.1000 testo 2/105

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, quarto periodo, sostituire le parole: «che hanno conseguito» con la seguente: «con».

2.1000 testo 2/106

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, quarto periodo sostituire le parole «o, in mancanza,» con le seguenti: «e in subordine».

2.1000 testo 2/107

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, quarto periodo sostituire la parola: «mancanza» con la seguente: «subordine».

2.1000 testo 2/108

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, sopprimere il quinto periodo.

2.1000 testo 2/109

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2 alla lettera a), comma 01, quinto periodo sopprimere le parole: «nell'ambito dei seggi spettanti».

2.1000 testo 2/110

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, quinto periodo sopprimere le parole: «secondo le modalità stabilite dalla legge».

2.1000 testo 2/111

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio».

2.1000 testo 2/112

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), sopprimere il comma 01-bis.

2.1000 testo 2/113

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), sostituire il comma 01-bis con il seguente:

«01-bis. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano, Autonome Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.».

2.1000 testo 2/114

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01-bis, sostituire le parole: «Provincia autonoma di Bolzano», con le seguenti: «Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol».

2.1000 testo 2/115

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01-bis, aggiungere, in fine, le parole: «generale della popolazione».

2.1000 testo 2/116

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01-bis, aggiungere, in fine, la parola: «nazionale».

2.1000 testo 2/117

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), sopprimere il comma 01-ter.

2.1000 testo 2/118

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), al comma 01-ter, sostituire dalle parole: «anche in deroga al primo comma» fino alla fine, con le seguenti: «sempre nei limiti fissati dal primo comma del medesimo articolo 57. La Regione che per effetto della revisione dell'attribuzione dei seggi, diminuisce il numero dei seggi ad essa attribuito vede de-

cadere ugual numero di senatori con hanno ottenuto le minore preferenze nella lista che in Regione ha ottenuto la maggioranza dei seggi».

2.1000 testo 2/119

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), sopprimere la lettera b).

2.1000 testo 2/120

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b) sopprimere il numero 1).

2.1000 testo 2/121

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MANGILI, BULGARELLI

All'emendamento 2.1000 (testo 2), nel «Conseguentemente», lettera b), sostituire i numeri 1) e 2), con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno luogo a suffragio universale diretto contestualmente a quelle della Camera dei deputati e a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti».

2.1000 testo 2/122

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), sopprimere il comma 1.

2.1000 testo 2/123

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 1, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.1000 testo 2/124

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 1, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

2.1000 testo 2/125

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

2.1000 testo 2/126

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), sopprimere il comma 2.

2.1000 testo 2/127

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 2, sostituire le parole: «entro i cinque giorni» con le seguenti: «entro e non oltre i venti giorni».

2.1000 testo 2/128

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

2.1000 testo 2/129

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 2, sostituire le parole: «i cinque» con le seguenti: «i dieci».

2.1000 testo 2/130

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 2, sostituire le parole: «ventesimo giorno» con le seguenti: «il sessantesimo giorno».

2.1000 testo 2/131

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 2, sostituire le parole: «il ventesimo» con le seguenti: «il trentesimo».

2.1000 testo 2/132

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), numero 1), comma 2, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «il quindicesimo».

2.1000 testo 2/133

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b) sopprimere il numero 2).

2.1000 testo 2/134

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b) sopprimere il numero 3).

2.1000 testo 2/135

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b) sopprimere il numero 4).

2.1000 testo 2/136

Paolo ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 35, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di ambedue le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, ad esclusione dei commi 01, 01-*bis* e 01-*ter*, che sono di immediata applicazione."».

2.1000 (testo 2)FINOCCHIARO, *relatrice**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*) –
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente, della Repubblica.

I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale sulla base dei criteri stabiliti con legge costituzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 34, premettere i seguenti commi:

«01. Per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In

caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

01-*bis*. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-*ter*. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel, numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti»;

b) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione e fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, i Consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono convocati in collegio elettorale dal proprio Presidente per l'elezione dei senatori entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, è stabilita la data della prima riunione del Senato della Repubblica non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.»;

2) sopprimere i commi 3 e 4;

3) al comma 6, sopprimere le parole da: «e le elezioni dei senatori» fino alla fine del comma;

4) sopprimere i commi 7 e 8.

Art. 17.**17.23 (testo 2)**

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, Rita GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, ZAVOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Modificazioni all'articolo 83 della Costituzione in materia di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica*). – 1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è soppresso e, al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta "».
